



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 93

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Circolare INPS 26 aprile 2021, N. 70, recante “Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori sociosanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Disposizioni in materia di cumulabilità tra redditi e pensioni nei confronti dei medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza assunti con contratto in somministrazione per concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178”.

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 53 del 17.03.2021 e in riferimento alla **legge 12 marzo 2021, n. 29, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2**, che ha previsto la **sospensione delle pensioni di vecchiaia del personale sanitario che abbia ricevuto incarichi retribuiti in seguito all'emergenza da Covid-19, si segnala che con la circolare INPS indicata in oggetto l'Istituto fornisce indicazioni sull'applicazione di questa legge, per effetto della quale non viene erogata la pensione per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.**

La circolare prevede tra l'altro che le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere alle strutture INPS competenti territorialmente in base alla residenza del pensionato, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, la decorrenza e la durata del contratto di lavoro e i mesi a partire dai quali l'incarico è retribuito; fornisce, inoltre, le istruzioni sulla cumulabilità delle pensioni Quota 100 con i redditi da lavoro autonomo e le indicazioni in merito agli effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per la campagna vaccinale.

La circolare in particolare distingue coloro per i quali è prevista la sospensione del trattamento durante il periodo dell'incarico e coloro che invece possono ricevere l'assegno insieme alla retribuzione: tra i primi rientrano i

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

sanitari collocati in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, per cui interviene la sospensione, tra i secondi vi sono i dirigenti medici, veterinari e sanitari che rientrano nella cosiddetta “quota 100” e per cui, secondo la legge, i redditi da lavoro autonomo sono cumulabili con la pensione

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento in oggetto, invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005